PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 135 / 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DELEGA DI FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA E PER IL LORO FUNZIONAMENTO (ART. 3 LEGGE N. 23 DEL 11.01.1996). ANNO SCOLASTICO 2026/27.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

PREMESSO

- che ai sensi della Legge 11/01/1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" Art. 3 comma 1b spetta all'Ente locale Provincia la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;

- che l'Art. 3 comma 2 della citata Legge prevede che in relazione agli obblighi stabiliti dal comma 1 i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti;

- che l'Art. 3 comma 4 dispone ulteriormente che "gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate";

- che la Legge 56/2014, confermata dalla Legge Regionale/2015, ha elencato la gestione dell'edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province;

- che a partire dalla Decisione di Giunta Provinciale n. 17 del 2 febbraio 2010 e conseguente Convenzione è stata data, in questi anni, sostanza allo stato di

autonomia delle Istituzioni Scolastiche di competenza provinciale e che dunque a partire dalla data sopra detta gli Istituti superiori hanno provveduto alla gestione del “fondo deleghe” di concerto con l’Ente erogante ovvero la Provincia di Livorno;

- che al fine di consentire alle locali Istituzioni Scolastiche la possibilità di soddisfare tempestivamente le varie esigenze in ordine alla funzionalità della Scuola, l’Amministrazione Provinciale assegna agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del territorio provinciale una somma, calibrata in base alle disponibilità del bilancio dell’Ente, per le azioni previste dal presente atto;

- che, invero in linea generale, per l’attivazione e svolgimento delle azioni ed interventi ricompresi nel presente atto sia maggiormente idoneo ricorrere, in molti casi, ad una conduzione del patrimonio scolastico che si basi sul principio de “la diligenza del buon padre di famiglia”, criterio che la Provincia ritiene idoneo anche al fine di razionalizzare i costi gestionali ed amministrativi degli istituti scolastici, ampliare l’autonomia gestionale ed organizzativa degli Istituti, procedere alla semplificazione amministrativa nella gestione degli Istituti Scolastici e migliorare l’utilizzazione delle strutture scolastiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” che fissa all’art. 39 “Manutenzione degli edifici scolastici”, commi da 1 a 4, quanto di seguito:

1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996 N. 23.
2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.
4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.

RILEVATO che la metodologia adottata ai fini della ripartizione del Fondo deleghe tra i complessi scolastici per l’anno scolastico 2026/2027 prevede la determinazione della quota spettante a ciascuna istituzione scolastica mediante l’applicazione combinata di tre indici, correlati, rispettivamente, alla popolazione

scolastica, alla superficie lorda degli edifici e all'estensione delle aree destinate a verde, secondo i criteri specificati nel documento allegato denominato «Ripartizione Fondo Deleghe»;

DATO ATTO che, qualora l'importo risultante dall'applicazione dei predetti indici sia inferiore a euro 10.000,00, è riconosciuto, in ogni caso, un finanziamento minimo pari a euro 10.000,00 in favore delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio continentale e pari a euro 12.000,00 in favore delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio dell'Isola d'Elba;

DATO, altresì, ATTO che la suddetta metodologia risulta invariata rispetto a quella adottata per il trasferimento della seconda rata dell'anno scolastico 2025/2026;

DATO ATTO che si procede al trasferimento della prima rata di finanziamento del fondo deleghe per l'anno 2026/2027 per un importo complessivo di € 200.000,00;

DATO ATTO che l'importo del finanziamento di cui al punto precedente potrà essere incrementato in relazione alle eventuali disponibilità di bilancio che si potranno reperire;

ESAMINATO lo schema di Convenzione predisposta per l'Anno 2026/2027 dal Servizio Edilizia e Impianti, allegata al presente atto e di questo parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dare mandato alla Dirigente del Settore Tecnico - Servizio Edilizia e Impianti, di provvedere alla stipula della Convenzione, intervenendo in nome e per conto nell'interesse della Provincia, in esecuzione del presente Decreto e potendo apportare, in sede di stipula, alla medesima Convenzione, quelle integrazioni che saranno ritenute necessarie per il perfezionamento della medesima, purché non sostanziali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni descritte nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, la delega per l'Anno Scolastico 2026/27 ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori di pertinenza provinciale delle funzioni relative alla gestione ordinaria degli immobili destinati a sede degli Istituti scolastici di competenza provinciale e per il loro funzionamento, anche in considerazione dei risultati ottenuti nei passati anni per la materia in esame dai Dirigenti stessi;

2. di approvare per quanto sopra la Convenzione predisposta, per l'Anno scolastico 2026/27, dal Servizio Edilizia e Impianti allegata al presente atto e di questo parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra questa Amministrazione e le Istituzioni

Scolastiche di che trattasi;

3. di dare mandato agli uffici competenti del Servizio Edilizia e Impianti per la predisposizione degli opportuni atti amministrativi;

4. di individuare per la sottoscrizione della Convenzione La dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Livorno Ing. Ilaria Buti, cui vengono delegati i poteri di firma in nome e per conto dell'Amministrazione in esecuzione del presente Decreto e potendo apportare, in sede di stipula, alla medesima Convenzione, quelle integrazioni che saranno ritenute necessarie per il perfezionamento della medesima, purché non sostanziali;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nelle forme previste dall'ordinamento.

L'atto consta di N. 2 allegati

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 20/10/2026

LA PRESIDENTE
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)